



COMUNICATO UFFICIALE N. 170/C  
DEL 4 GENNAIO 2006

170/500

## DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal not. Pasquale Marino, Presidente, dal dott. Daniele Propato e dall'avv. Mario Pezzati, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Fernando Tani, nella sua riunione del 30 Dicembre 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

""

### S E R I E "C/1"

RECLAMO SOCIETA' **NOVARA CALCIO S.P.A.** AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE **CALCIATORE RAFFAELE RUBINO** (C.U. N.165/C DEL 23/12/2005 GARA SAN MARINO-NOVARA DEL 21 DICEMBRE 2005).

La società Novara Calcio S.p.a. ha impugnato la decisione indicata in epigrafe con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Raffaele Rubino la squalifica per tre giornate di gara.

Nel reclamo la ricorrente, pur non negando la responsabilità del suo tesserato per gli eventi allo stesso addebitati ("afferrava violentemente per il collo un avversario"), sottolinea come tale azione scorretta sia stata compiuta nel quadro di un generale parapiglia scatenatosi dopo che un suo compagno di squadra aveva subito un fallo di gioco, prontamente sanzionato dall'arbitro con conseguente interruzione del gioco.

Pertanto, considerando la dinamica dei fatti nel complesso succedersi di azioni - reazioni fra calciatori, la reclamante chiede la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.

La Commissione, dopo aver attentamente esaminato la descrizione dei fatti contenuta negli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento constatando la non aderenza della fattispecie in esame con la previsione normativa della "condotta violenta" di cui all'art. 14, 2 bis lettera b) C.G.S., che prevede la sanzione minima di tre giornate di squalifica applicata dal giudice di prime cure.

Infatti, afferrare violentemente per il collo un avversario, pur costituendo atto

riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non è qualificabile come "atto compiuto con intenzioni lesive", tale da integrare la previsione normativa innanzi richiamata con conseguente applicazione della relativa sanzione minima.

Pertanto, la Commissione valuta più equa e proporzionata alla gravità dei fatti la sanzione della squalifica per due giornate di gara.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di accogliere il reclamo della società Novara Calcio S.p.a. riducendo la squalifica al calciatore Raffaele Rubino ad due gare effettive.

La tassa non va addebitata.

**RECLAMO SOCIETA' A.C. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.147/C DEL 13/12/2005 GARA PRO SESTO-SPEZIA DEL 10 DICEMBRE 2005).**

Con atto in data 13/12/2005 la società A.C. Pro Sesto S.r.l. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe.

Successivamente la suddetta non ha fatto seguito al preannunciato reclamo, per cui si impone ai sensi dell'art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l'addebito della tassa a norma dell'8° comma dello stesso articolo.

Per questi motivi la Commissione

d i c h i a r a

l'inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società **A.C. Pro Sesto S.r.l.-.**

La tassa va addebitata.

## **S E R I E "C/2"**

**RECLAMO SOCIETA' OLBIA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MARCO MUGNAINI (C.U. N.160/C DEL 19/12/2005 GARA IVREA-OLBIA DEL 18 DICEMBRE 2005).**

La società Olbia Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione indicata in epigrafe con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Marco Mugnaini la squalifica per tre gare effettive.

Nel reclamo la ricorrente, pur non negando la responsabilità del suo tesserato per gli eventi allo stesso addebitati ("colpiva con uno schiaffo un avversario"), sottolinea come la sanzione comminata appaia del tutto sproporzionata sia all'atto intrinsecamente considerato sia alla diversa valutazione della reazione avuta dall'avversario colpito dallo schiaffo ("reagiva colpendolo con un calcio all'altezza del ginocchio"), sanzionata dal Giudice Sportivo con la squalifica di tre giornate di gara.

Conclude la ricorrente con la richiesta di riduzione della sanzione ad una sola giornata.

La Commissione, dopo aver attentamente esaminato la descrizione dei fatti contenuta negli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia meritevole di parziale accoglimento constatando la non aderenza della fattispecie in esame con la

previsione normativa della "condotta violenta" di cui all'art. 14, 2 bis lettera b) C.G.S., che prevede la sanzione minima di tre giornate di squalifica applicata dal giudice di prime cure.

Infatti, il colpire con uno schiaffo un avversario senza procurargli alcuna conseguenza di carattere fisico, pur costituendo atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione non è qualificabile come "atto compiuto con intenzioni lesive", tale da integrare la previsione normativa innanzi richiamata con conseguente applicazione della relativa sanzione minima.

Pertanto, la Commissione valuta più equa e proporzionata alla gravità dei fatti la sanzione della squalifica per due giornate di gara.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di accogliere parzialmente il reclamo della società Olbia Calcio S.r.l. riducendo la squalifica al calciatore Marco Mugnaini a due gare effettive.

La tassa non va addebitata. .

**RECLAMO SOCIETA' S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FERDINANDO CASTALDO (C.U. N.147/C DEL 13/12/2005 GARA LATINA-GIUGLIANO DELL'11 DICEMBRE 2005).**

La società S.S. Giugliano Calcio S.r.l. ha presentato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per cinque gare effettive il calciatore Ferdinando Castaldo perché nel corso della gara Latina-Giugliano dell'11 dicembre 2005 "dopo una decisione tecnica dell'arbitro correva verso un assistente arbitrale e gli poneva una mano al collo, ma senza stringerlo, e conseguentemente non provocando all'ufficiale di gara conseguenze fisiche".

Nel suo reclamo, corredato da richiami giurisprudenziali, la società chiede la riduzione della squalifica a due gare effettive o nella misura ritenuta congrua, sostenendo che nella sostanza può essere addebitata al Castaldo esclusivamente la circostanza di aver "appoggiato una mano al collo" di un assistente arbitrale. Evidenzia, altresì: che "nessuna minaccia, nessuna ingiuria, nessuna manifestazione di accennato atteggiamento irrispettoso, né tanto meno violento, è stato riscontrato nella fattispecie dal giudice di prime cure, dopo aver dettagliatamente valutato il referto dell'assistente"; che dopo la notifica dell'espulsione il calciatore ebbe a lasciare il campo senza protesta alcuna.

All'odierna riunione le tesi difensive sono state ribadite ed ampliate dall'avv.ssa Fiorillo, che ha concluso per la riduzione della sanzione.

Per la decisione è bene riportare testualmente quanto riferisce l'assistente arbitrale: "al 22' del secondo tempo il calciatore n.5 Castaldo Ferdinando della società Giugliano, dopo aver annullato un goal alla stessa squadra, correva verso di me e come gesto di disappunto appoggiava una mano al mio collo e stringendo la mano stessa come per afferrarlo. La pressione che produceva non mi creava comunque dolore":

Osserva la Commissione che la condotta del calciatore si pone al limite della violenza e concretizza una condotta gravemente ingiuriosa ed

170/503

irriguardosa, congruamente sanzionata dal Giudice Sportivo alla luce della nuova formulazione dell'art.14 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi, la Commissione  
d e l i b e r a

di respingere il reclamo della società S.S. Giugliano Calcio S.r.l.-  
La tassa va addebitata.

Il Presidente f.f.  
F.to Not. Pasquale Marino  
""

**Publicato in Firenze il 4 Gennaio 2006**

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE  
Rag. Mario Macalli